REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/661 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2022

recante modifica del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri comuni da tenere in considerazione per l'attuazione o la revoca di un divieto operativo a livello dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2111/2005 prevede l'istituzione di un elenco dell'Unione di vettori aerei soggetti a un divieto operativo nei territori cui si applicano i trattati.

(2) L'istituzione dell'elenco dell'Unione di vettori aerei è basata su criteri comuni da applicare per imporre un divieto operativo al vettore aereo stabiliti a livello dell'Unione. Tali criteri comuni figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(3) La valutazione del regolamento (CE) n. 2111/2005 effettuata dalla Commissione ha individuato diversi settori nei quali l'attuazione di tale regolamento potrebbe essere migliorata al fine di tenere conto degli sviluppi a livello scientifico e tecnico. La gestione della sicurezza aerea è stata sostenuta negli ultimi anni da nuovi progressi a livello tecnico che hanno consentito di misurare elementi di prova verificabili per quanto riguarda la valutazione delle capacità degli operatori di paesi terzi e delle informazioni ottenute tramite le ispezioni di rampa, ai fini del rispetto dei pertinenti standard di sicurezza. La raccolta di conoscenze scientifiche attraverso le attività di ricerca dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea migliora inoltre la capacità di quest'ultima di valutare un sistema di gestione della sicurezza di un operatore. È pertanto necessario modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 per tenere conto di tali sviluppi.

(4) I criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 elencano gli elementi di cui tenere conto per la valutazione dell'opportunità di imporre un divieto (o restrizioni operative). In linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'elenco dell'Unione deve essere aggiornato per cancellare un vettore aereo se ha ovviato alle carenze in materia di sicurezza e non esistono altre ragioni, in base ai criteri comuni, di mantenere tale vettore aereo nell'elenco. Per ragioni di trasparenza, occorre elencare gli elementi necessari per la valutazione se non sono più soddisfatti i criteri comuni, il mancato rispetto dei quali ha portato all'individuazione delle suddette carenze.

(5) È possibile conseguire una serie di miglioramenti modificando l'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 sui criteri comuni da tenere in considerazione ai fini dell'imposizione [o della revoca] di un divieto operativo a livello dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.